

L'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada, stipulato a Toronto il 17.11.1977 (ratificato con legge 21.12.1978, Data: 25/02/2016 n. 869), è entrato in vigore l'1.1.1979. In pari data è entrata in vigore anche l'"Intesa" con il Québec, provincia del Canada in cui vige un sistema di sicurezza sociale distinto da quello federale.

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E CANADA

Accordo 17.11.1977	Legge di ratifica 21.12.1978	Accordo amministrativo 19.01.1979	Intesa amministrativa (con il Governo del Québec) 23.01.1979
------------------------------------	--	---	--

Si applica a tutti i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Canada (versati al Canada Pension Plan) e/o di residenza in Canada (computabili a partire dal 18° anno di età), nonché ai loro familiari e superstiti. Non è richiesto il requisito della cittadinanza.

CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE

L'Accordo si applica, per quanto riguarda l'Italia, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione contro la tubercolosi e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si applica, altresì, a determinate condizioni, ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps e altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) della suddetta assicurazione generale.

Le prestazioni erogabili dall'Italia, in base all'Accordo italo-canadese, sono le seguenti:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro (erogabili ai residenti in Italia);
- prestazioni per familiari a carico del pensionato (erogabili a prescindere dalla residenza dei familiari per i quali vengono erogate);
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per quanto riguarda il Canada, l'Accordo si applica al regime delle pensioni universali di vecchiaia (previste dall'"Old Age Security Act") ed al regime pensionistico del Canada (Canada Pension Plan e Québec Pension Plan).

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dal Canada e dal Québec in regime di convenzione bilaterale si consiglia la consultazione dei link del [Service Canada](#) e del [Régies des rentes](#), Istituzioni di Sicurezza Sociale, rispettivamente, canadese e del Québec.

Il periodo minimo di residenza e/o contribuzione necessario per totalizzare, ai fini della prestazione canadese, è di **53** settimane.

Per perfezionare il requisito richiesto sono utili gli anni di residenza legale riconosciuti in Canada a partire dal 18° anno di età e/o i contributi versati al Canada Pension Plan (o al Québec Pension Plan).

Il periodo minimo di contribuzione necessario per totalizzare, ai fini della prestazione italiana, è di **53** settimane.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione in Canada, ed è necessario far valere in Italia almeno 1 settimana di contributi da lavoro effettivo.

I periodi di assicurazione inferiori alle 53 settimane maturate in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, ma esclusivamente ai fini dell'accertamento del diritto, non anche ai fini della determinazione dell'importo, solo a condizione che il lavoratore abbia maturato in questo altro Stato il periodo minimo previsto dall'Accordo e che, sempre in questo altro Stato, non maturi il diritto ad una prestazione senza far ricorso alla totalizzazione.

Non è prevista la possibilità di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Canada.

DOMANDA

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli appositamente predisposti, disponibili nel sito INPS alla sezione [Moduli](#) > Convenzioni Internazionali

- il mod. **IT/CAN 1** (COD. CI 061) – Domanda di prestazioni pensionistiche canadesi per residenti in Italia (versione italo-inglese);
- il mod. **IT/CAN 1** (COD. CI 062) – Domanda di prestazioni pensionistiche canadesi per residenti in Italia (versione italo-francese);
- il mod. **IT/QUE/1** (COD. CI 067) – Domanda di prestazioni pensionistiche quebecchesi per residenti in Italia (versione italo-francese);
- il mod. **CAN/IT 1** (COD. CI 063) – Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Canada (versione italo-inglese);
- il mod. **QUE/IT/1** (COD. CI 064) – Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Québec (versione italo-francese).

I **residenti in Italia** devono presentare la domanda di pensione in convenzione con il Canada e Quebec attraverso uno dei seguenti canali:

- **Sito Web dell'Istituto** (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN (Personal Identification Number);
- **Contact Center integrato Inps-Inail**, chiamando il numero verde **803164** gratuito da telefono fisso o il numero **06164164** a pagamento da rete mobile, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- **Enti di Patronato o altri intermediari** autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i servizi telematici.

Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, anche nel caso in cui venga richiesta la sola pensione estera, senza dover applicare l'Accordo: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda all'Istituzione estera.

Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta di informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I **residenti in Canada o in Québec** che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione, rispettivamente alla "International Operations Income Security Programs" di Ottawa, o alla "Régie des rentes du Québec" di Montreal, in qualità di Istituzioni estere del luogo di residenza, che provvederanno a trasmetterla all'INPS con i formulari previsti dall'Accordo.

Istituzione Estera International Operations
Service Canada
OTTAWA - ON K1A 0L4
CANADA

Istituzione Estera Bureau des ententes de sécurité sociale
Régie des rentes du Québec
1055, boulevard René-Lévesque Est, 13e étage
Montréal (Québec) H2L 4S5
CANADA

Anch'essi possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato, oltre che degli Uffici Consolari.

La domanda, presentata all'Istituzione estera, sarà inoltrata al **polo specializzato** che, per i **residenti in Canada**, è il seguente:

ABRUZZO

L'AQUILA

DIREZIONE PROVINCIALE INPS L'AQUILA
Via L. Rendina, n.28
I-67100 L'AQUILA
0862- 5761 Fax 0862-576274
Indirizzo e-mail: direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it

Mentre, per i **residenti in Québec** è il seguente:

MOLISE

CAMPOBASSO

DIREZIONE PROVINCIALE INPS CAMPOBASSO
Via Zurlo, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874-4801 - Fax 0874-480330
Indirizzo e-mail: direzione.provinciale.campobasso@postacert.inps.gov.it

[REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA](#)